

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 525

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUNALE, GIOVANELLI, GUERZONI,
MONTINO, MURINEDDU, PIATTI, VICINI e IOVENE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2001

—————

Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157: «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria», ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema compiuto di norme e di procedure programmatiche che hanno attribuito allo Stato esclusivamente poteri espressamente riservati e connessi con i principi stabiliti dalla stessa legge quadro. Per altro verso la stessa legge n. 157 del 1992 reca una forte ispirazione regionalistica ed autonomistica nella misura in cui delega alle regioni e alle province poteri e compiti altrettanto espressamente menzionati.

Con l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 si è recepita la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, senza però specificare la disciplina che riguarda il prelievo venatorio in deroga.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 assegna alle regioni la «gestione» e la «tutela» di tutte le specie della fauna selvatica; ad esse spetta anche il potere amministrativo di «programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria»; le regioni a statuto speciale esercitano tali funzioni quale competenza esclusiva nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (articolo 9, legge n. 157 del 1992).

Allo Stato spetta di provvedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla determinazione dell'elenco delle specie cacciabili, ora integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997, nonché alle variazioni da apportarvi con dettagliata procedura disciplinata all'articolo 18, comma 3, della medesima legge n. 157 del 1992.

Questa competenza statale risponde alla tutela dei cosiddetti «interessi unitari» e

non ha nulla a che fare con l'attuazione concreta dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Del resto anche sul piano concettuale la distinzione ha un preciso fondamento. L'elencazione fornisce un quadro stabile di riferimento per tutto il territorio nazionale e non comporta nessun intervento attuativo per le regioni, mentre la «deroga» può essere esercitata dalle singole regioni a seconda della concreta realtà territoriale ed ha carattere temporaneo ed eccezionale, ed efficacia nella sua dimensione territoriale.

Non si tratta di una regola di riparto delle competenze ma di un principio-guida in base al quale le competenze debbono, in via preferenziale, essere esercitate dall'istituzione più vicina ai cittadini ed al territorio interessato.

Sono infatti le regioni e non lo Stato che possono intervenire, per condizioni locali di emergenza, relative alla consistenza faunistica, a tutela della salute pubblica e delle produzioni locali per il controllo della fauna selvatica. La legge in questo caso non prevede che sia lo Stato ad autorizzare «piani di abbattimento», nè ad ampliare i soggetti abilitati e dotati di licenza di caccia ad operare sulla fauna selvatica, ma prescrive che siano le regioni a predisporre anzitutto l'utilizzo di metodi ecologici e quindi, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, a predisporre i piani di abbattimento ad opera dei soggetti investiti di pubbliche funzioni e tassativamente indicati o, in mancanza, con l'ausilio degli agricoltori interessati. Tali piani riguardano anche le zone sottoposte a divieto di caccia e tutte le specie di cui all'articolo 18 della stessa legge n. 157 del 1992. Per cui detti piani non hanno nessuno dei caratteri propri del prelievo venato-

rio in deroga, che riguarda una specifica classificazione delle specie escluse da tale elenco.

La disciplina comunitaria considera la caccia uno dei modi in cui si esercita una saggia utilizzazione del patrimonio costituito dall'avifauna e dalla fauna selvatica in generale in base al criterio fondamentale dell'impedimento della scomparsa delle specie selvatiche e della loro conservazione e ripopolamento (vedi preambolo della direttiva 79/409/CEE).

La normativa comunitaria precisa le condizioni ed i limiti del prelievo venatorio in deroga, prescrivendo che possa attuarsi in as-

senza di altri mezzi soddisfacenti. In particolare la deroga deve contenere: l'indicazione delle specie, le forme ed i mezzi del prelievo, la durata massima, il numero dei capi, il divieto di commercializzazione dei capi stessi, eccetera. Dal che si evince come non sia possibile allo Stato di operare con decreto nè di stabilire normative che coartino in alcun modo le potestà regionali, che sole possono esplicarsi efficientemente in base alle singole consistenze faunistiche e in rapporto alla tutela delle produzioni agricole ed ittiche nonchè per gli altri motivi di tutela stabiliti dalla stessa direttiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge che costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Art. 2.

1. Le deroghe di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e per periodi definiti strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e gli osservatori faunistici venatori, ove previsti.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE relativamente al proprio territorio.

2. Nell'ambito del territorio provinciale le deroghe sono attuate dalle province, sentiti gli ATC, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

3. Le deroghe di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della direttiva

79/409/CEE sono disposte sentiti l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e gli osservatori faunistici venatori e non possono avere comunque ad oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga deve specificare:

- a) le specie oggetto dello stesso;
- b) i soggetti abilitati;
- c) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- d) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;
- e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie, dai soggetti autorizzati con le modalità stabilite dalle regioni;
- f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
- g) la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Art. 5.

1. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonchè alle amministrazioni interessate, una relazione analitica sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

